

quanto nei giudizi straordinari, agitandosi materie di eguale importanza, è diretta allo stesso scopo cui tende in ora il magistrato di cassazione? Essi erano ammessi indistintamente a sostenere cause in cui si trattasse di annullamento di sentenza proferta *contra sacras constitutiones*, portavano la parola dinanzi al cessato Consiglio supremo di Sardegna, e peroravano nei giudizi di revisione diretti a cancellare in un terzo e supremo grado gli errori di fatto, come la Cassazione corregge nello stesso grado gli errori di diritto. Quindi l'esclusione della massima parte di essi dal magistrato di cassazione fu ad un tempo, e la privazione di un diritto acquistato colla libera concorrenza, fino allora dal Governo non solo rispettata, ma guarentita agli avvocati; ma una tal qual nota d'incapacità e d'insufficienza a fronte dei pochi prescelti, la quale quanto dovesse ferire l'animo di chi esercita una professione che è tutta di credito e di riputazione, nessuno v'ha che nol vegga.

E siffatta esclusione, o signori, portò evidentemente la conseguenza di grave scapito nei loro uffizi, giacchè se dall'un canto il volgo de' litiganti s'accosta più volentieri ad un avvocato scelto dal Governo all'onore di patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione, dall'altro vi trova la sua convenienza a farlo per non essere obbligato a cangiare di patrocinatore nel caso in cui un giudizio che si radica in prima istanza venisse in progresso a presentare argomento di Cassazione.

Il bisogno di riparare a siffatti inconvenienti, disdicevoli con un regime politico che ha per base la libertà e l'egualianza, fu talmente sentito dal Governo, che in tre distinte Legislature presentò a tale oggetto analoghi progetti di legge, nessuno dei quali per la breve durata della stessa Legislatura poté fino ad ora essere discusso.

Però non appena la nostra Commissione prese a disamina quello di detti progetti che fu dall'onorevole ministro guardasigilli presentato alla Camera, consentendo in ciò col voto espresso dalla maggior parte degli uffizi, ebbe a convincersi che la espressa condizione della residenza in questa capitale è una modificazione talmente ristrettiva della disposizione con cui si ammettono indistintamente tutti gli avvocati esercenti dinanzi ai magistrati d'appello del regno da dieci anni, che falsando il concetto e lo scopo della legge, ne riduce l'uffizio ad ampliare di alcun che quel primitivo privilegio che l'editto organico del 30 ottobre 1847 conferiva a soli pochi patrocinanti della capitale.

Posta questa condizione nella legge, rimane illusorio il beneficio della medesima, sia rispetto ai litiganti, che rispetto agli avvocati delle altre provincie del regno, avvegnachè nessuno fra questi vi sarà che dopo di essersi con lunghi studi e con esercizio di dieci anni procacciata una clientela tutta locale, voglia abbandonarla per venire a stabilire la sua residenza in Torino, e dividere coi molti suoi colleghi quivi già dimoranti l'onore di patrocinare alcune cause dinanzi al magistrato di cassazione.

Ben so che da taluno mi si obietterà che il progetto ministeriale non conserva più ombra di privilegio per nessuno, dal momento che stabilisce una condizione alla quale potranno adempiere tutti quelli fra gli avvocati delle provincie che vorranno esercitare la loro professione dinanzi a quella suprema magistratura; ma io rispondo che con ciò non si fece che convertire in privilegio di fatto quello che era un privilegio di diritto, e che la concessione di una facoltà alligata a condizioni od impossibili, o difficilissime ad eseguirsi, non può, nè deve tenersi in alcun conto.

Togliendo impertanto la vostra Commissione la condizione

apposta dal Ministero della residenza in Torino, restituiti alla legge quel principio di liberalità del quale dev'essere impressa, e provvide ad un tempo al maggior bene dei litiganti, all'interesse ed al decoro di una classe di persone che nessuno contrasterà essere fra le più benemerite della società.

Avvocato esercente da lunghi anni a Torino, io vo lieto dell'occasione che mi si è oggi presentata di rendere solenne omaggio di giustizia, di stima e di onore a tutti indistintamente i miei colleghi sì della capitale che della provincia.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori, io credo di dover dichiarare che accetto il principio posto innanzi dall'onorevole vostra Commissione coll'articolo primo del suo progetto, e che costituisce essenzialmente tutta la differenza fra il progetto che vi è proposto da lei, e quello che vi è presentato dal Ministero.

Io accetto quel principio per due essenziali considerazioni: la prima si è che, mercè dell'emendamento proposto, viene naturalmente a rendersi più libera la difesa, giacchè è lasciata in una sfera molto più ampia libera la facoltà ai litiganti, che vogliono ricorrere al mezzo straordinario della Cassazione, di scegliere quell'avvocato in cui credono di dovere più specialmente riporre la loro confidenza.

L'esercizio di questa facoltà viene anche ad essere agevolato dacchè essi potranno ricorrere ad un avvocato il quale si trovi presso di loro, senza essere obbligati ad indirizzarsi da parti talora remote dello Stato ad un avvocato residente nella capitale.

Non credo neppure che da questo provvedimento sia per risultare un doppio dispendio forzato a danno dei litiganti, giacchè sarà in piena facoltà di ciascuno di valersi del ministero di un avvocato solo, scegliendolo tra quelli che hanno residenza in Torino. Nè certamente fu intendimento della vostra Commissione, o sarà per essere quello della Camera che adoperandosi il ministero di due avvocati, questo maggior dispendio debba in fin della lite ricadere a carico della parte soccombente.

In secondo luogo poi non trovo che il progetto della Commissione alteri in alcune parti essenziali il procedimento presso il magistrato di cassazione quale venne ordinato dalla legge vigente.

Io trovo anzi che vi è già nella Legislazione esistente un elemento conforme a tale progetto; imperocchè in un regio biglietto che porta la data del 27 novembre 1847, col quale venne determinato il numero degli avvocati presso il magistrato di cassazione, veggio scritte queste espressioni:

« Volendo noi provvedere in conformità del disposto dell'articolo 27 del nostro editto 30 ottobre ultimo, circa la nomina degli avvocati presso il magistrato di cassazione, abbiamo considerato, che se le regole di procedere da osservarsi davanti lo stesso magistrato essenzialmente esigono che i detti avvocati risiedano nella capitale, permettono tuttavia di approfittare altresì per diversi atti dell'opera dei più distinti avvocati delle provincie, nell'interesse specialmente delle parti ivi dimoranti. »

Coerentemente a questa premessa, veniva così stabilito nell'articolo 3 della stessa regia provvisione:

« In ciascuno dei distretti dei senati di Savoia, Nizza e Casale, vi saranno pure due avvocati ognora residenti presso gli anzidetti magistrati; essi avranno la facoltà, » ecc.

Il progetto adunque non tende sostanzialmente che a rendere comuni a tutti gli avvocati residenti nelle provincie, i quali abbiano un decennio di esercizio di patrocinio, le attribuzioni che con questa regia provvisione si davano soltanto